

Motivi della decisione

Si omette lo svolgimento del processo ex art. 132, c. 2 n. 4) c.p.c.

Esponneva l'attrice che il 18.05.2015 alle ore 16,50 circa, alla guida del veicolo Lancia Y tg. [REDACTED] di proprietà di [REDACTED] veniva tamponata dal veicolo VW Passat tg. [REDACTED] di proprietà e condotto da [REDACTED] assicurato R.C.A. con la [REDACTED] S.p.A., il quale riconosceva la responsabilità dell'occorso come da modulo CAI, sottoscritto da entrambi i conducenti. L'esponente precisava di aver subito danni materiali, già risarciti dalla convenuta Assicurazione con pagamento di € 1.000,00 ed altresì fisici, accertati al PS dell'Ospedale di Moncalieri, con postumi d'invalidità permanente del 3%, ITP a parziale massima di 30 giorni e di 30 a parziale minima, come da allegata relazione medico legale del dr. [REDACTED]. Assumeva l'attrice di essersi sottoposta a visite specialistiche, ad indagini strumentali ed a terapie riabilitative, ricevendo l'offerta risarcitoria per le lesioni fisiche dalla convenuta Assicurazione di € 2.000,00, di cui € 1.200,00 per spese mediche ed € 800,00 per ITP.

Domandava l'attrice la condanna al risarcimento dei danni fisici, in via autonoma altresì del danno morale, risarcibile anche per le lesioni micro permanenti, alla stregua della giurisprudenza di merito più recente e di legittimità anche in via presuntiva, pari al 2% della somma già liquidata in € 500,00, nonché il pagamento delle spese stragiudiziali, in riferimento alla comprovata attività ex art. 148 cod. ass., computate in € 507,52, come da parcella allegata.

Costituendosi in giudizio, la convenuta Assicurazione rappresentava l'intervenuto pagamento con assegno nell'importo complessivo di € 2.000,00, contestando il *quantum* della domanda attorea, in specie la sussistenza di danno biologico

permanente, liquidabile solo alla stregua di accertamenti clinici strumentali obbiettivi, nonché di danno morale, già ricompreso nell'ordinaria liquidazione, con richiamo alla sentenza C.C. n. 26972/2008, nonché il diritto alla refusione delle spese stragiudiziali, anche nel quantum.

La pretesa risarcitoria attorea azionata è fondata in primis ex art. 115, c. 1 c.p.c., essendo pacifico l'*an debeatur* per l'Assicurazione convenuta, vieppiù in ragione dei cennati pagamenti effettuati all'attrice, nonché delle risultanze istruttorie documentali e della CTU medico legale, che confermava il danno biologico permanente lamentato nel 1%, tenuto conto altresì del contenimento del *quantum* della pretesa attorea in analogo percentuale alla prima udienza 15.07.2016.

Ciò posto, la convenuta Compagnia ritiene esaustiva l'offerta risarcitoria formulata in via stragiudiziale.

All'esito dell'istruttoria documentale, rileva il verbale del P.S. del cennato Ospedale, ove l'attrice si recava il giorno medesimo dell'occorso, che attesta l'avvenuto accertamento radiologico (RX colonna cervicale) con diagnosi: "Distrazione del rachide cervicale da colpo di frusta" (doc. 3 - parte attrice), corredata dalle RX originali, versate in atti in versione CD (doc. 6 - parte attrice).

Sul danno biologico permanente, il CTU, dr. ██████████, conclude a pag. 10/14: "Le radiografie non hanno evidenziato fratture, ma il trauma è stato sufficiente nel causare una perdita della fisiologica lordosi cervicale, elemento strumentale a supporto della diagnosi clinica.". Sono quindi soddisfatti i criteri medico legali, altresì clinico strumentali, che permettono il riconoscimento del nesso causale tra l'evento stradale e il trauma, che il CTU definisce: "...obbiettività rilevata durante la seduta di CTU che permette di riconoscere un quadro menomativo ben previsto dal decreto ministeriale 3 luglio 2003"



Viene così confermato il rapporto causale con il fatto lesivo, in assenza di condizioni di salute preesistenti predisponenti e si precisa il pregiudizio lamentato dall'attrice.

Sono poi condivisibili le argomentazioni del CTU in risposta al CTP convenuto, dr.ssa ██████████ (pag. 13/14), le cui asserzioni non prendono in considerazione l'intera documentazione medica attorea, in specie la RX dinamica, a sostegno del quadro disfunzionale e doloroso, che conferma inequivocabilmente l'inversione della lordosi cervicale.

Nel merito, dalle lesioni sono derivati postumi d'invalidità permanente costituenti compromissione della validità psicofisica del soggetto periziato in misura dell'1%.

Ciò posto, confermata la sussistenza di postumi di detta natura così correttamente precisati, per quanto concerne la normativa vigente, i criteri di determinazione possono esserne considerati aderenti ai dettami legislativi, in quanto la diagnosi formulata in sede di Pronto Soccorso fu frutto di obiettività clinica e strumentale (RX in atti). Alla determinazione dei postumi permanenti, il CTU è giunto sulla base della accertata disfunzionalità del rachide cervicale, obbiettivata in corso di CTU, alla stregua della visione diretta dei radiogrammi presenti nel fascicolo permette di apprezzare rettilineizzazione della colonna cervicale con inversione della stessa, con evoluzione della lesione distorsiva.

Non sussiste comunque allegazione tecnico difensiva alcuna, che consenta di discostarsi dalle predette conclusioni della CTU, sopra disaminate, supportate da congrua ed esaustiva motivazione.

In ordine al quantum debeatur, il danno è dunque liquidabile all'attrice come da tabella ex art. 139 cod. ass., aggiornata dal D.M. del 25/06/2015, all'attualità (C.C. n. 23369/2013), tenuto conto dell'età dell'attrice alla data del sinistro (18 anni) e per ITP € 46,10 pro die ex art. 1 D.M. Sviluppo Economico luglio 2016 in riferimento

A.

alle risultanze della CTU:

danno biologico (1 %)	€ 758,74
ITP max al 50% di gg. 15	€ 345,75
ITP min. al 25% per gg. 25	€ 288,12
Totale	€ 1.392,61

oltre interessi legali dal fatto al saldo e rivalutazione monetaria. Il credito derivante da fatto illecito ha i caratteri del credito attuale e sussiste sin dal momento del sinistro ed in caso di riconoscimento, gli interessi sulle somme dovute decorrono dal fatto e non dall'accertamento giudiziale (C.C. n. 21192/04) e va concessa altresì la rivalutazione monetaria, trattandosi debito di valore, la cui liquidazione è concessa all'attualità (C.C. n. 14202/04).

A titolo di danno patrimoniale, sono riconoscibili per spese mediche € 1.095,16 (docc. 11 parte attrice), peraltro già liquidate in € 1.200,00 ante causam dalla convenuta, per cui s'intende assorbita nel *quid pluris* già pagato all'attrice la somma di € 50,00 come da fattura dr. ██████████ (doc. 4) e parzialmente la spesa di CTP stragiudiziale, che si contiene dunque in € 200,00 residui (doc. 10- parte attrice).

In ordine alle spese stragiudiziali, sostenute nella fase antecedente all'instaurazione del giudizio, in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di cui alla L. n. 669/1990 e successive modifiche, divengono una componente del danno da liquidarsi sotto forma di spese vive o giudiziali (cfr. C.C. n. 2275/2006, n. 997/2010). Detta attività riveste un'autonoma rilevanza ex art. 20 D.M. 10/03/2014 n. 55 ed è liquidabile in considerazione della fattispecie, che non può prescindere dal *quantum debeat*, come sopra determinato.

In conseguenza, si ritengono liquidabili secondo la Tabella allegate alla cennata norma, al n. 25 per scaglione di valore, nell'importo residuo richiesto in sede di precisazione delle conclusioni a verbale di causa, di € [REDACTED] oltre IVA, CPA e 15% rimborso forfettarie spese generali ex art. 2, c. 2 D.M. n. 55/14 in riferimento ai valori medi ex art. 19, c. 1 D.M. n. 55/2014, in vigore dal 03/04/2014.

Sulla domanda di risarcimento per i danni morali e sulla personalizzazione del danno, si osserva che la C.C. a Sezioni Unite con la sentenza n. 26972/2008, affermava il principio di diritto, per cui il danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. consiste in quello determinato dalla lesione d'interessi inerenti la persona, non connotati da interessi economici nei casi previsti da legge ed il suo risarcimento postula la sussistenza degli elementi costitutivi della struttura dell'illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c. ovvero in riferimento alla responsabilità oggettiva. Afferma la Suprema Corte che l'art. 2059 c.c. è norma di rinvio a leggi che determinano il danno non patrimoniale, come l'art. 185 c.p. (conseguente a reato) ovvero in relazione a valori personali (ad esempio la l. n. 89/2001). Al di fuori dei casi di legge, la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione dei diritti inviolabili della persona, riconosciuti dalla Costituzione. In buona sostanza ed in conformità, è data tutela al "danno morale (non patrimoniale)" fuori dei casi ex lege, soltanto se è accertata la sussistenza di una lesione di un diritto inviolabile alla persona:" ...deve sussistere un'ingiustizia costituzionalmente qualificata".

L'art. 139 c. 3 cod. ass. consente al giudice adito la personalizzazione del danno biologico ai sensi del c. 1 ovvero una liquidazione del risarcimento aumentabile di non più di un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.



La più recente giurisprudenza di legittimità e di merito riconosce l'autonoma risarcibilità del danno morale anche in caso di "cd. lesioni micro permanenti", come voce di danno biologico da questo differente e liquidabile oltre il danno previsto tabellarmente, in ossequio ad un'interpretazione costituzionalmente orientata, volta alla protezione di interessi di ampia tutela costituzionale (C.C. n. 20292/12 e Tr. Torino, Sez. III, nn. 1371 e 1717 del 2013), vieppiù in riferimento alla recentissima pronuncia della Corte Costituzionale n. 235/2014 del 06.10.2014, sul danno morale in ipotesi d'illecito che configuri reato, come nella fattispecie.

Ritenutane la fondatezza, la domanda è accoglibile, in quanto prospettata in tal senso e pertanto si ritiene di liquidare in via presuntiva ed equitativa la somma di € 278,52, pari al 20% della somma sopra liquidata a titolo di risarcimento ex art. 1226 c.c. del comprovato danno fisico subito dall'attrice.

In ragione di quanto sopra, le domande attoree sono accoglibili e per l'effetto, la convenuta Compagnia di Assicurazioni va condannata al pagamento a titolo di risarcimento residuo dei danni fisici, patrimoniali e non, subiti dall'attrice, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal fatto al saldo ed a titolo di danni morali, nonché delle spese stragiudiziali, come sopra determinati.

Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi dell'art. 4 D. M. 10/03/2014 secondo la natura documentale istruttoria e l'importanza della causa e con riguardo al *decisum* (C.C. Sez. II, n. 3996/2010 e n. 226/2011).

Sono poste definitivamente a carico della convenuta soccombente Compagnia di Assicurazione le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.

P.Q.M.



Il Giudice di Pace di Torino, definitivamente pronunciando, contrariis relectis, così decide:

Dichiara tenuta e condanna la convenuta [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni subiti dall'attrice [REDACTED] che si liquidano a titolo di risarcimento di danno fisico nell'importo complessivo residuo di € 1.392,61, oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo e rivalutazione monetaria, nonché al risarcimento dei danni morali dalla medesima patiti, liquidati in € 278,52 ed al pagamento delle spese mediche in € 200,00 residui e delle spese stragiudiziali in € 400,00, oltre IVA, CPA.

Dichiara tenuta e condanna la convenuta [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € [REDACTED] per compensi professionali, in € [REDACTED] per esposti, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15% ex lege.

Pone definitivamente a carico della convenuta soccombente [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.

Così deciso in Torino, li 27.04.2017

In Cancelleria il 03.05.2017

Anna Scalia

IL CANCELLIERE
ANNA SCALIA

03 MAG. 2017
IL CANCELLIERE
ANNA SCALIA